

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1131

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(GAVA)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1988

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo all'applicazione tra gli Stati membri delle Comunità europee della Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di cui con il presente disegno di legge si chiede la ratifica è frutto dei lavori del gruppo *ad hoc* di esperti per la cooperazione giudiziaria, istituito nel 1985, su impulso della presidenza italiana, dal Comitato politico della CEE allo scopo di rendere più stretti i legami degli Stati membri sul piano delle relazioni giuridiche e di armonizzare gli ordinamenti nazionali.

Oggetto dell'Accordo è l'applicazione, fra i Paesi della Comunità, della Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, per la cui ratifica è stato presentato altro disegno di legge, al quale si rinvia per tutto quanto concerne l'illustrazione del contenuto e delle finalità della Convenzione stessa.

Il motivo che ha indotto alla creazione di una autonoma disciplina pattizia in sede comunitaria è, come si ricava dall'articolo 1 dell'Accordo, duplice: ampliare l'ambito di operatività della Convenzione europea nei rapporti tra i Paesi della CEE e consentirne l'applicazione anche nei confronti di quei membri che alla stessa non abbiano aderito; obiettivi questi resi possibili dalla più ampia disponibilità alla collaborazione e alla integrazione dei rispettivi sistemi giudiziari che si riscontra in un ambito internazionale più ristretto ed omogeneo rispetto a quello del Consiglio d'Europa.

Del resto, la libera circolazione dei cittadini nel territorio della CEE accentua le esigenze che sono alla base della Convenzione e ne giustifica un'applicazione più incisiva.

In tale prospettiva, il trasferimento delle persone condannate, che ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione opera soltanto nei confronti dei cittadini dello Stato di esecuzione (vale a dire dello Stato nel quale l'esecuzione della condanna deve essere trasferita), è consentito anche quando il condannato, cittadino di altro Paese comunitario, abbia la residenza abituale e regolare nello Stato di esecuzione. Estensione questa quanto mai

opportuna, posto che a volte l'ambiente nel quale l'esecuzione della pena meglio può assolvere la sua funzione rieducativa non è il Paese di origine, ma quello dove il condannato ha trasferito stabilmente i suoi interessi e il centro delle sue relazioni personali ed affettive.

Ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo, tra i Paesi firmatari dello stesso non hanno effetto le dichiarazioni formulate in relazione alla Convenzione; dichiarazioni che peraltro possono essere nuovamente formulate o modificate. Anche tale previsione tende ad incentivare una applicazione diversa, e più incisiva, dell'istituto del trasferimento fra i Paesi comunitari.

L'entrata in vigore dell'Accordo, che ai sensi dell'articolo 4 si verifica solo dopo la firma di tutti i Paesi membri della Comunità, può essere di fatto anticipata in virtù delle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo, in base alle quali l'Accordo ha effetto novanta giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica per gli Stati che abbiano, all'atto del deposito o successivamente con accordi bilaterali, manifestato la propria volontà in tal senso. È intenzione del Governo di avvalersi di tale facoltà di anticipazione, e ciò in considerazione del fatto che, mentre il deposito di tutte le ratifiche richiederà prevedibilmente tempi non brevi, l'operatività dell'Accordo riveste notevole importanza, oltre che per gli effetti pratici che ne deriveranno, per il ruolo di promozione e di impulso che il nostro Paese ha avuto nell'attività della cooperazione giudiziaria.

L'articolo 5 dell'Accordo espressamente prevede la possibilità di adesione da parte dei Paesi che dovessero in futuro diventare membri della Comunità, al fine di prevenire controversie interpretative o complicazioni procedurali già verificatesi in relazione a precedenti accordi.

Il disegno di legge di ratifica non richiede particolari commenti: mentre gli articoli 1, 2 e 4 contengono le usuali clausole di questo tipo

di provvedimenti, l'articolo 3 riproduce la dichiarazione contenuta nel disegno di legge di ratifica della Convenzione europea, relativa alla opzione in via esclusiva, in ordine alle modalità di esecuzione della pena, per la procedura della cosiddetta continuazione (le ragioni che hanno indotto a privilegiare tale procedura rispetto a quella della cosiddetta conversione, illustrate nella relazione al suddetto disegno di legge, conservano la loro validità anche nell'ambito CEE).

Va infine segnalato che l'approvazione del presente provvedimento è strettamente connessa, oltre che a quella del disegno di legge di ratifica della più volte richiamata Convenzione del Consiglio d'Europa, all'approvazione del disegno di legge n. 774 (atto Senato),

concernente gli effetti delle sentenze penali straniere e l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane, nel quale è contenuta la disciplina normativa interna necessaria per dare effettiva attuazione ai suddetti strumenti internazionali.

Il presente provvedimento non comporta maggiori oneri finanziari per il bilancio dello Stato, in quanto il meccanismo previsto dall'articolo 9, ultimo comma, della Convenzione di Strasburgo (costi a carico dello Stato di cittadinanza, salvo quelli che si verificano esclusivamente sul territorio dello Stato di condanna), grazie al trattamento di reciprocità, consente di compensare pienamente le maggiori spese a nostro carico con i risparmi di spesa a nostro vantaggio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo all'applicazione tra gli Stati membri delle Comunità europee della Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo e dell'articolo 3, paragrafo 3, della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, è esclusa l'applicazione della procedura prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera *h*), della Convenzione suddetta.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO
RELATIVO ALL'APPLICAZIONE, TRA GLI STATI MEMBRI
DELLE COMUNITA' EUROPEE, DELLA CONVENZIONE
DEL CONSIGLIO D'EUROPA SUL TRASFERIMENTO
DELLE PERSONE CONDANNATE**

GLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE (qui di seguito indicati come "Stati membri"),

CONSIDERATI gli stretti rapporti esistenti tra i loro popoli,

DESIDEROSI, per facilitare i trasferimenti delle persone condannate, di applicare nelle reciproche relazioni la convenzione sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983 (in seguito denominata "convenzione sul trasferimento"), di estenderne il campo di applicazione e di migliorarne il funzionamento,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

ARTICOLO 1

1. Nelle relazioni tra gli Stati membri, che hanno ratificato la convenzione sul trasferimento, detta convenzione sarà completata dalle disposizioni del presente accordo.

2. Nelle relazioni tra gli Stati membri, uno dei quali almeno non abbia ratificato la convenzione sul trasferimento, saranno applicabili le disposizioni di detta convenzione, come completate dalle disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 2

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della convenzione sul trasferimento, ogni Stato membro assimilerà ai propri cittadini i cittadini di qualsiasi altro Stato membro il trasferimento dei quali appaia opportuno e nell'interesse della persona considerata, tenuto conto della sua residenza abituale e regolare sul territorio di detto Stato.

ARTICOLO 3

1. Le dichiarazioni formulate in applicazione della convenzione sul trasferimento non hanno effetto nei confronti degli Stati membri parti al presente accordo.
2. Ciascuno Stato membro può, nelle sue relazioni con gli Stati membri parti al presente accordo, formulare, rinnovare o modificare qualsiasi dichiarazione prevista dalla convenzione sul trasferimento, nel qual caso esso dovrà trasmetterla al Ministero degli Affari esteri del Belgio.

ARTICOLO 4

1. Il presente accordo è aperto alla firma degli Stati membri. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari esteri del Belgio.
2. L'accordo entrerà in vigore 90 giorni dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, da parte di tutti gli Stati che sono membri delle Comunità europee alla data dell'apertura alla firma.

3. Fino all'entrata in vigore del presente accordo ciascuno Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che il presente accordo gli è applicabile, nelle sue relazioni con gli Stati che abbiano fatto la medesima dichiarazione, 90 giorni dopo la data del deposito.
4. Uno Stato che non abbia fatto la suddetta dichiarazione può applicare l'accordo con altri Stati contraenti in base ad accordi bilaterali.
5. Il Ministero degli Affari esteri del Belgio notifica a tutti gli Stati membri ogni firma, deposito di strumenti o dichiarazione.

ARTICOLO 5

1. Il presente accordo è aperto all'adesione di ogni Stato che diventi membro delle Comunità europee. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Ministero degli Affari esteri del Belgio.
 2. Il presente accordo entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca 90 giorni dopo la data del deposito dello strumento di adesione di detto Stato.
- Il Ministero degli Affari esteri del Belgio ne rimetterà copia certificata conforme al Governo di ogni Stato membro.

per copia conforme

